

STATUTO

**LA DANZA IMMOBILE S.R.L.
IMPRESA SOCIALE ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONZA MB VIA TURATI 8

Numero REA: MB - 2530551

Codice fiscale: 02237350968

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL NUMERO 9891/7199 DI REPERTORIO

STATUTO

Art. 1) E' costituita con sede in Monza ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 112 un'impresa sociale in forma di società a responsabilità limitata denominata

"LA DANZA IMMOBILE S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS"

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune ha luogo per decisione dell'Organo Amministrativo.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere in località diverse dalla sede sociale, anche all'estero, uffici, agenzie e rappresentanze.

Art. 2) La società non ha scopo di lucro e ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 112 si propone di realizzare finalità di interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale.

La società in particolare secondo quanto stabilito dall'Art. 2 del D. Lgs 112/2017 ha per oggetto stabile e principale le seguenti attività di interesse sociale:

- valorizzare, promuovere, diffondere la cultura teatrale, letteraria, musicale, scientifica e artistica in genere;
- organizzare corsi di istruzione teatrale, letteraria, musicale, di formazione professionale e di perfezionamento;
- promuovere e organizzare spettacoli, concerti, manifestazioni, ricerche, convegni, congressi, seminari, conferenze, incontri, mostre, concorsi e simili;
- promuovere e dare impulso a centri culturali ed istituti di ricerca;

- coordinare e sostenere l'attività di quanti, persone o enti, già svolgono attività culturale e nei diversi campi dell'espressione artistica;
- promuovere attività ed iniziative tendenti alla formazione nel campo delle arti figurative, del teatro, delle lettere, delle scienze e tutto quanto concorra all'educazione culturale della persona;
- produrre, acquistare, vendere, diffondere pubblicazioni scritte o audiovisive;
- gestire edifici scolastici, laboratori, circoli culturali, teatri, biblioteche, gallerie, discoteche e centri di ascolto, impianti per il tempo libero, mense;
- organizzare corrispondenze, scambi scolastici, mostre, viaggi di studio, feste, soggiorni e ogni altra attività parascolastica utile per l'approfondimento delle materie di studio e per la formazione socio-culturale;
- adoperarsi per il collegamento del mondo dello studio con quello del lavoro, al fine di consentire agli studenti pratiche pre-professionali, favorendo così il loro inserimento nel mondo del lavoro.

La società nell'ambito della propria attività potrà aderire ad organismi comunali, provinciali e regionali nonché nazionali ed europei, collaborando con enti pubblici e privati.

La società, che non ha scopo di lucro, potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi e purché non incompatibile con la sua natura di impresa sociale e realizzata nei limiti consentiti dalla legge. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

E' comunque vietata la distribuzione, diretta ed indiretta di utili, avanzi di

gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori dell'associazione: gli utili e avanzi di gestione pertanto saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio della società.

La società potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati quali, ad esempio, Comuni, Province, Regioni, Università, Accademie, Conservatori, Scuole di ogni genere e grado.

Art. 3) La durata della società è stabilita sino al 31 trentuno dicembre 2070 duemilasettanta salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi dall'assemblea.

Art. 4) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Esso potrà essere aumentato mediante il conferimento di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, anche mediante la prestazione di opere o servizi a favore della società: in quest'ultimo caso la polizza o la fidejussione previste dall'art. 2464 c.c. possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo di denaro presso la società.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 ss. c.c..

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre

un terzo, può essere omissis il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2 c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

I soci potranno effettuare versamenti di somme alla società in conto capitale, non produttivi di interessi, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917.

La società potrà inoltre assumere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi od infruttiferi, presso i soci, con l'osservanza delle norme di Legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico e pertanto nei limiti e coi criteri determinati dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti.

Art. 5) Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali.

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello depositato presso il Registro Imprese Competente. Per quanto di loro competenza, i soci, gli amministratori, i sindaci ed il revisore si obbligano a comunicare nei tempi e nei modi eventualmente stabiliti dalla legge ogni variazione intervenuta.

Art. 6) Le quote sociali sono trasferibili e divisibili.

In caso di trasferimento per atto tra vivi occorrerà peraltro il consenso preventivo dei soci non cedenti ovvero l'esperimento della seguente procedura: il socio che intende cedere la propria quota o parte di essa ovvero costituire diritti, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci a mezzo di

raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo richiesto (o il valore attribuito alla quota nell'ipotesi di corrispettivo diverso dal denaro), le generalità dell'acquirente e le modalità di pagamento: ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione comunicando (con raccomandata con ricevuta di ritorno) al socio che intende alienare la loro decisione.

Se taluno dei soci non intende esercitare il diritto di prelazione, tale diritto può essere esercitato pro quota dagli altri soci.

Il valore della quota, in mancanza di accordo, verrà determinato da un arbitratore (nominato dalle parti o in caso di disaccordo dal Presidente della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi su istanza della parte più diligente) tenuto conto del valore di mercato della partecipazione.

E' facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento, sottraendosi all'esercizio della prelazione, qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall'arbitratore.

Qualora la prelazione non sia esercitata per la totalità della quota offerta il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della quota stessa, sarà libero di trasferire l'intera quota all'acquirente indicato nella comunicazione, entro 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo il trasfe-

rimento non avrà efficacia verso la società e verso i terzi in genere.

Le quote pervenute in proprietà o altro diritto reale per donazione o successione legittima o testamentaria dovranno essere offerte in opzione agli altri soci, nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi (con esclusione di quanto previsto nei comma sesto e settimo).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs 112/2017 è in ogni caso espressamente vietata qualunque forma di discriminazione nell'ammissione di nuovi soci, ad eccezione delle situazioni in cui l'attività in concreto esercitata da questi ultimi, sia in contrasto con lo scopo e l'oggetto statutario della società.

E' inoltre vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica della società, in conformità a quanto previsto dal citato art. 8 del D. Lgs 112/2017.

Art. 7) Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, (entro novanta giorni dall'esercizio del recesso), la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 8) Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere unicamente il rimborso della quota al suo valore nominale, con esclusione di qualsiasi altro diritto, nel rispetto delle finalità non lucrative dell'impresa sociale e del divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi e riserve sancito dall'art. 3 del D. Lgs 112/2017.

Il rimborso delle partecipazioni sarà effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal momento di efficacia del recesso con le modalità previste dalla legge.

LE DECISIONI DEI SOCI

Art. 9) Le deliberazioni dei soci prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 10) Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese, in misura proporzionale alla rispettiva

partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 11) Salvo quanto previsto nell'articolo seguente le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione: le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza prevista dal successivo articolo 16.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società, relativi alla formazione della volontà dei soci, devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12) Le decisioni dei soci devono sempre essere adottate mediante deli-

berazione assembleare nel caso in cui abbiano ad oggetto: la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto; il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; la nomina di liquidatori; in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o anche da un socio.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea non formalmente convocata) i mezzi di telecomunicazione ed eventualmente i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante al Registro Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; se gli amministratori o l'organo di controllo, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 13) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente Del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della

stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 14) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, purchè non ostino disposizioni di legge, da altro soggetto, anche non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Art. 15) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve contenere le indicazioni previste dall'art. 2375 c.c. e deve riportare gli esiti degli accertamenti del presidente a norma dell'art. 2479 bis c.c.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 16) L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo il disposto del comma che segue.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche del presente statuto, l'approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali e le autorizzazioni all'Organo Amministrativo, occorrerà la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale salvo il disposto del comma che segue.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, comma 3, c.c.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17) La società può essere amministrata, alternativamente, secondo quanto verrà deciso dai soci in sede di nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un consiglio di amministrazione, composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2475 ultimo comma c.c..

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Art. 18) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del D. Lgs. 112/2017 possono assumere cariche sociali unicamente soggetti che abbiano idonei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: in particolare ciascun amministratore deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i soggetti che abbiano maturato un'esperienza com-

plessiva di almeno un quadriennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione e gestione ovvero compiti direttivi presso altre imprese. Costituiscono situazioni impeditive alla nomina ad amministratore o comunque di decadenza l'aver ricoperto incarichi direttivi presso imprese, società o enti sottoposti a fallimento, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa, nei due anni precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, intendendosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi.

Non possono inoltre essere nominati alla carica di amministratore e, se già nominati, decadono coloro che:

- a) intrattengono relazioni di natura economica con la società o i soci in forza di rapporti di affari, di consulenza professionale o altro, tali da comprometterne l'autonomia di giudizio
- b) sono titolari, direttamente o indirettamente, di quote di partecipazione al capitale della società tali da poter essere considerati nel novero dei soggetti che possono esercitare un controllo sostanziale sulla società
- c) si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile
- d) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione
- e) sono stati condannati con sentenza irrevocabile a pena detentiva di qualunque tipo o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria, salvi in ogni

caso gli effetti della riabilitazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci, restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina sono rieleggibili e ad essi si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. salvo diversa deliberazione dei soci.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prima deliberazione dei soci.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione; ugualmente decade l'intero organo amministrativo qualora venga meno anche un solo amministratore nell'ipotesi di amministrazione disgiunta o congiunta.

Gli altri amministratori devono, entro 10 (dieci) giorni, anche disgiuntamente, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 19) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 20, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto secondo modalità analoghe a

quelle previste per l'assemblea.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 20) In caso di richiesta anche di un solo amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso, spedito a tutti gli amministratori (sindaci effettivi e revisore, se nominato), con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica (ed i sindaci effettivi).

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali, analoghe a quelle previste in tema di assemblea.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte

con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale, firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 21) L'amministratore unico ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società salve le limitazioni eventualmente deliberate in sede di nomina o fissate dalla legge.

Il consiglio d'amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha quindi facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, salve le attribuzioni che la legge riserva in modo tassativo ai soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo (composto da alcuni dei suoi componenti) ovvero ad uno o più dei suoi componenti anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono, entro 10 (dieci) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Qualora fossero nominati due o più amministratori, essi potranno compiere con firma individuale o congiunta tutti gli atti per l'attuazione dell'oggetto sociale salve le limitazioni eventualmente deliberate in sede di nomina.

Al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 22) L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nominati dall'organo amministrativo per determinati atti o cate-

gorie di atti, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 23) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D. Lgs 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina nell'ambito di quanto previsto dall'assemblea e sempre nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 112/2017.

Art. 24) Organi di controllo

La società sarà dotata di un organo di controllo rappresentato da un Sindaco unico o da un Collegio Sindacale formato da tre membri effettivi e due supplenti.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, c. 2, D. Lgs 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto

dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e devono esercitare, nei casi in cui sia previsto per legge, la revisione legale dei conti qualora la società non nomini un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Nel primo caso i sindaci devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le garanzie e le modalità previste in tema di assemblea dei soci.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma terzo del D. Lgs 112/2017, i membri dell'organo di controllo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra i soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un biennio attraverso l'esercizio di attività di revisione e controllo presso altre imprese sociali ovvero società o enti attivi nel c.d. "terzo settore" ovvero anche enti pubblici territoriali. Costituiscono situazioni impeditive alla nomina a membro dell'organo di controllo o comunque di decadenza l'aver ricoperto incarichi di revisione o di controllo presso imprese, società o enti sottoposti a fallimento, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa, nell'anno precedente l'adozione dei relativi provvedimenti, intendendosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi.

Non possono inoltre essere nominati membri dell'organo di controllo e, se già nominati, decadono coloro che:

a) intrattengono relazioni di natura economica con la società o i soci in forza di rapporti di affari, di consulenza professionale o altro, tali da compromet-

terne l'autonomia di giudizio

b) sono titolari, direttamente o indirettamente, di quote di partecipazione al capitale della società tali da poter essere considerati nel novero dei soggetti che possono esercitare un controllo sostanziale sulla società

c) si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del c.c.

d) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione

e) sono stati condannati con sentenza irrevocabile a pena detentiva di qualunque tipo o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

BILANCIO ANNUALE E UTILI

Art. 25) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 trentuno dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio sociale ed alla presentazione ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale: qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società ovvero qualora la società sia tenuta al bilancio consolidato, il bilancio potrà essere presentato ai soci nel maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'organo amministrativo deve inoltre redigere il bilancio sociale di cui all'art. 9 comma 2 del D. Lgs 112/2017

Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio di esercizio.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi o riserve in favore di soci, amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi;
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni eco-

nomiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il 5% (cinque per cento) degli utili di esercizio sarà comunque da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale.

Art. 26) La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In ogni caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifi-

ca di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore che svolga la propria attività nel medesimo ambito culturale della presente società, ai sensi e nel rispetto dell'art. 12 del D. Lgs 112/2017

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

Art. 27) In adempimento di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs 112/2017 i lavoratori ed i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, intendendosi per tali coloro che ne usufruiscono direttamente, hanno diritto ad essere informati e consultati e a partecipare all'attività stessa, nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dall'organo amministrativo con i rappresentanti dei lavoratori e dei destinatari. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale; in particolare l'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori e i destinatari delle attività della società delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti e scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare i lavoratori e i destinatari delle attività.

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme in-

derogabili di legge previste in materia di s.r.l. e di imprese sociali ed alle
norme compatibili previste dal codice civile per le società per azioni.

Vidimato per allegazione

F.to Gregory Bonalumi

F.to Paola Bottini notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.